Wolters Kluwer | LEGGI D'ITALIA PA

Sardegna
L.R. 26/08/1988, n. 32
Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale.
Pubblicata nel B.U. Sardegna 6 settembre 1988, n. 33.

Art. 27
Composizione degli Uffici di Gabinetto.

1. Gli uffici di gabinetto sono costituiti da:

a) un capo di gabinetto;

b) un segretario particolare;

c) un consulente;

d) sei unità di personale individuato tra i dipendenti del sistema Regione o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale (17).

2. L'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione è costituito da:

a) un capo di gabinetto;

b) un segretario particolare;

c) tre consulenti;

d) quattordici unità di personale individuato tra i dipendenti del sistema Regione, o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale;

e) un ufficio del cerimoniale costituito da tre unità di personale appartenenti all'Amministrazione regionale (18).

3. Il personale degli uffici di gabinetto è scelto tra i dipendenti del sistema Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), ovvero tra i dipendenti di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche posti a disposizione dell'Amministrazione regionale presso l'Ufficio di gabinetto, limitatamente alla durata dell'incarico, in posizione di comando o di aspettativa senza assegni secondo i rispettivi ordinamenti (19).

4. Il Capo di Gabinetto, il segretario particolare ed i consulenti che devono essere dotati di alta e specifica professionalità, possono essere scelti fra i funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, da comandarsi presso l'Amministrazione regionale, o anche fra estranei all'Amministrazione regionale. Gli estranei all'amministrazione regionale possono essere chiamati per lo svolgimento delle funzioni di consulente anche con rapporto di lavoro autonomo, mediante convenzione di diritto privato, ferma restando, in ogni caso, la misura del compenso così come stabilita dal secondo comma del successivo articolo 28 (20).

(17) Comma sostituito dapprima dall'art. 73, primo comma, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, poi modificato dall'art. 20, comma 14, L.R. 11 maggio 2006, n. 4 ed infine nuovamente così sostituito dall'art. 17, comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 24, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Gli uffici di Gabinetto sono costituiti da:

a) un capo di Gabinetto;

b) un segretario particolare;

c) un consulente;

d) un addetto di Gabinetto;

e) tre addetti di segreteria;

f) da un dipendente da adibire a mansioni di autista e di supporto nelle attività amministrative;

g) un commesso.».

(18) Comma sostituito dapprima dall'art. 73, secondo comma, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, poi modificato dall'art. 20, comma 14, L.R. 11 maggio 2006, n. 4 e, successivamente, così sostituito dall'art. 17, comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 24, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, è costituito da:

a) un capo di Gabinetto;

b) un segretario particolare;

c) due consulenti;

d) sei addetti di Gabinetto, di cui almeno due di qualifica non inferiore alla settima;

e) tre addetti al servizio del cerimoniale;

f) quattro addetti di segreteria;

g) quattro commessi;

h) da un dipendente da adibire a mansioni di autista e di supporto nelle attività amministrative.».

(19) Il presente comma, già sostituito dall'art. 73, terzo comma, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, dall'art. 27, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39 e dall'art. 6, comma 12, L.R. 29 maggio 2007, n. 2, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 17, comma 1, L.R. 25 novembre 2014, n. 24, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Il personale degli uffici di gabinetto è scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale o tra il personale degli enti e delle agenzie regionali o degli enti pubblici posto a disposizione dell'Amministrazione regionale, limitatamente alla durata dell'incarico presso l'ufficio di gabinetto, in posizione di comando o di aspettativa o con altra analoga formula secondo i rispettivi ordinamenti.».

(20) Periodo aggiunto dall'art. 19, L.R. 15 gennaio 1991, n. 6.

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 12/24 DEL 27.3.2015

Oggetto: Criteri e modalità per l'individuazione del personale assegnato agli Uffici di Gabinetto. Attuazione della L.R. 25 novembre 2014, n. 24.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ricorda che i commi 1, lett. d), e 2, lett. d), dell'articolo 27 della L.R. n. 32/1988, come modificati dall'articolo 17 della L.R. n. 24/2014, attribuiscono alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione del personale agli Uffici di Gabinetto.

La L.R. n. 24/2014 rende più flessibile la composizione di tali Uffici, in linea con l'evoluzione che gli stessi hanno avuto in termini di attribuzioni e compiti assegnati. Il nuovo testo dell'art. 27 della L.R. n. 32/1988 prevede, oltre alle figure di vertice di cui alle lettere a), b) e c) dei commi 1 e 2 del medesimo articolo, un numero massimo di unità di personale (e comunque entro i limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio), senza predeterminazione delle funzioni da svolgere o delle categorie di appartenenza.

Occorre, pertanto, dare attuazione alla disposizione di legge in argomento, mediante la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione del personale agli Uffici di Gabinetto degli Assessori e del Presidente della Regione.

A tal riguardo l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione propone quanto segue.

Il personale di cui ai commi 1, lett. d), e 2, lett. d), dell'art. 27 della L.R. n. 32/1988, come modificati dall'art. 17 della L.R. n. 24/2014, è scelto tra dipendenti non aventi qualifica dirigenziale, in ruolo nelle amministrazioni del sistema Regione di cui all'art. 1, comma 2-bis, della L.R. n. 31/1998, ovvero presso altre amministrazioni statali, locali, enti o aziende pubbliche. Nel caso in cui la scelta ricada su dipendenti non appartenenti al sistema Regione, l'assegnazione all'Ufficio di Gabinetto è subordinata all'acquisizione dell'assenso da parte dell'Amministrazione di provenienza. In tali ipotesi il dipendente è posto in posizione di comando o di aspettativa senza assegni, secondo i rispettivi ordinamenti.

Come affermato dalla consolidata giurisprudenza costituzionale e amministrativa, in ragione della specificità degli uffici di diretta collaborazione dell'organo politico, l'incarico ha carattere fiduciario. La scelta, pertanto, non richiede l'espletamento di procedure comparative e l'incarico ha termine alla data di cessazione dalla carica del componente la Giunta regionale cui fa capo l'Ufficio di

Gabinetto, o in caso di revoca da parte del medesimo componente, oppure ancora per rinuncia da parte del dipendente, senza obbligo di motivazione.

L'assegnazione è formalizzata con Determinazione del Direttore del competente Servizio della Direzione generale del personale, nella quale viene indicata la retribuzione spettante per lo svolgimento dell'incarico. La retribuzione è costituita dal trattamento economico in godimento nell'amministrazione di appartenenza, esclusi gli elementi aventi natura accessoria, e da un'indennità di Gabinetto determinata, con riferimento alla categoria posseduta, in misura corrispondente agli importi previsti all'art. 7 del contratto collettivo regionale di lavoro 2008/2009, ferme le decurtazioni previste dall'art. 3, comma 12, della L.R. 15 marzo 2012, n. 6. La determinazione dell'indennità di Gabinetto per il personale proveniente da amministrazioni non appartenenti al sistema Regione, compreso quello collocato in aspettativa per la durata dell'incarico, avverrà con le modalità attualmente applicate ai sensi del comma 6 dell'art. 28 della L.R. n. 32/1988.

Al termine dell'incarico il dipendente facente parte del sistema Regione rientra a tutti gli effetti nella struttura di appartenenza, senza che vi sia la necessità di un nuovo provvedimento di assegnazione.

Della proposta è stata data informazione alle Organizzazioni sindacali con nota n. 4082 del 18 febbraio 2015.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Organizzazione e del personale

DELIBERA

di approvare i sopra illustrati criteri e modalità di assegnazione presso gli Uffici di Gabinetto del personale di cui ai commi 1, lett. d), e 2, lett. d), dell'art. 27 della L.R. n. 32/1988, come modificato dall'art. 17 della L.R. n. 24/2014.

Il Direttore Generale
Alessandro De Martini

Il Presidente
Francesco Pigliaru